

a cura di **Moris Foglia, Andrea Lollo, Giuseppe Paone, Manuela Salvago e Paolo Zicchittu**

dottorandi di ricerca in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali"
presso l'Università di Pisa

RASSEGNA DEGLI ATTI DI PROMOVIAMENTO DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 2/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 19 del 12 maggio 2010).

Conflitto di attribuzione tra enti - Circolazione stradale - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009 - Istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 285/1992, i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché le prescrizioni sui locali e sull'arredamento - Lamentata unilateralità della determinazione, laddove la normativa statale attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di disciplinare, con propri decreti, tutti gli aspetti delle attività di autoscuola - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, e in materia di tutela della concorrenza - Richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'atto impugnato e conseguentemente di annullarlo.

Oggetto: Decreto Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana 22 dicembre 2009.

Parametro: Costituzione art. 117, comma 2, lettere h), m) ed e); d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; d. l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

Con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si lamenta la violazione di plurime norme costituzionali da parte del decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, il cui art. 1 prevede l'istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché le prescrizioni sui locali e sull'arredamento.

Rileva l'Avvocatura dello Stato che, con il decreto impugnato, la Regione Siciliana, procedendo unilateralmente all'individuazione dei requisiti minimi attinenti ai corsi di formazione e alle procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, ha invaso gli ambiti riservati alla competenza esclusiva statale.

In primo luogo, viene lamentata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), in ordine alla materia della «sicurezza pubblica».

Conferma di ciò, ad avviso della difesa erariale, sono i pareri del Consiglio di Stato n. 5610 e n. 6291 del 2009, espressi in ordine allo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza al compito – attribuitogli dall'art. 123 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 – di disciplinare,

con propri decreti, tutti gli aspetti delle attività di autoscuola, previste dalla norma medesima. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ribadito la sussistenza della competenza esclusiva statale in ordine alla disciplina della circolazione e della sicurezza stradale (richiamando sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004), attesa l'esigenza di tutelare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore.

In secondo luogo, il ricorrente denuncia la lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), in quanto l'esigenza che i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di autoscuola sia rimessa al legislatore – secondo l'Avvocatura dello Stato – va ricondotta alla competenza statale relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Infine, il ricorrente lamenta la violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

(M. S.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 3/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 23 del 09.06.2010).

Conflitto di attribuzione tra enti - Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione - Omessa motivazione sulla inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico affidato agli esterni - Lamentata deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla – Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, della regola dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso, irragionevolezza, contrasto con i principi fondamentali della normativa statale di settore - Richiesta di dichiarare l'illegittimità delle deliberazioni impugnate e per l'effetto di annullarle.

Oggetto: Delibere Giunta Regione Siciliana del 29 dicembre 2009, nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591.

Parametro: Costituzione artt. 3 e 97, comma 3; legge Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, artt. 1, comma 2 e 9, comma 8; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19.

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione ha per oggetto numerose deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana (nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590, 591 del 29 dicembre 2009), in forza delle quali si è proceduto alla conferma o al conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone «esterne» alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale. Le deliberazioni sono avvenute ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale siciliana 15 maggio 2000, n. 10, secondo il quale, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigente generale ed entro il limite del 5 % della dotazione organica (limite successivamente elevato al 30% dall'art. 11 della legge della Regione Siciliana n. 20 del 2003), si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Quest'ultimo, a sua volta, è stato abrogato dall'art. 72, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma le predette disposizioni sono state inserite nell'art. 19 del medesimo decreto, il quale stabilisce che la nomina di soggetti esterni all'amministrazione statale può avvenire, nei limiti del 10 % delle dotazioni organiche, solo ove ricorrano specifici presupposti positivi (deve trattarsi di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale) e negativi (detta qualificazione professionale non deve essere rinvenibile tra il personale interno all'amministrazione).

Alla luce del quadro normativo delineato, l'Avvocatura dello Stato rileva come la ricorrenza di tali presupposti si renda necessaria anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali della Regione siciliana. Ciò a maggior ragione ove si pensi che le deliberazioni della Giunta regionale siciliana impugnate hanno disposto

la conferma o il conferimento di incarichi di direttore regionale a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione regionale, superando il limite del 10% della dotazione organica previsto dalla legge dello Stato e usufruendo del più elevato limite del 30% previsto dalla legge regionale.

Tuttavia, ad avviso dell'Avvocatura, tali deliberazioni motivano in modo appena sufficiente sul possesso dei requisiti di professionalità in capo alle persone nominate, mentre non motivano affatto sulla riscontrata inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee anche dal punto di vista della qualificazione professionale a ricoprire l'incarico affidato agli esterni.

Da qui la denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 29/93 e 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Infatti, secondo il ricorrente, contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione, anche nella forma specifica contemplata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, consentire l'assunzione di un numero così consistente di soggetti estranei all'amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato.

Sul punto, la difesa erariale richiama la sentenza n. 9 del 2001 della Corte costituzionale, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità di una legge regionale che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne ai ruoli dell'amministrazione, senza limitare tale conferimento ai soli casi nei quali sussistessero specifiche esigenze d'interesse pubblico. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ritiene che il caso di specie presenti analoghe caratteristiche, dal momento che le deliberazioni della Giunta regionale, non tenendo conto delle condizioni prescritte dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001, finiscono con il non circoscrivere ad esigenze specifiche la deroga al principio dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso.

Da qui la denunciata illegittimità delle delibere impugnate e la loro invasività rispetto alla sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost. spettante allo Stato.

(M. S.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato n. 10/2009 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 15 del 4 aprile 2010).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno nei confronti di un deputato - Deliberazione della Camera dei Deputati di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di Cassazione - Denunciata mancanza di nesso tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari.

Parametro: Costituzione art. 68, comma 1.

Oggetto: Delibera Camera dei Deputati 22 febbraio 2000.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la delibera di insindacabilità con la quale la Camera dei Deputati, nella seduta del 22 febbraio 2000, su proposta favorevole della Giunta per le autorizzazioni (9 febbraio 2000, doc. IV-quater, n. 111), ha dichiarato che i fatti a base della domanda di risarcimento del danno proposta da Salvatore Senese nei confronti dell'On. Costantino Belluscio – consistenti in tre articoli a firma di quest'ultimo pubblicati nel 1982 – concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie non è ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni *extramoenia* e le funzioni parlamentari, sia sul piano temporale che sul piano sostanziale e, pertanto, gli articoli che hanno originato il giudizio civile non possono considerarsi né riproduttivi né divulgativi né ripetitivi delle opinioni già espresse dell'On. Belluscio nelle sedi tipiche in atti parlamentari.

Alla luce ciò, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di immunità parlamentari, la Corte remittente ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che non spettava alla Camera dei Deputati dichiarare insindacabili le opinioni del proprio membro e, per l'effetto, di annullare la delibera del 22 febbraio 2000.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in epigrafe con l'ordinanza 24 febbraio 2010 n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n. 9 del 3 marzo 2010.

(G. P.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, n. 11/2010 (Gazzetta ufficiale prima serie speciale, n. 17 del 28 maggio 2010).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 16 aprile 2010. Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato per le opinioni da questi espresse nei confronti di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, seconda sezione penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008. - Costituzione, art. 68, primo comma.

Parametro : Costituzione art. 68 comma 1.

Oggetto: Delibera di insindacabilità Camera dei Deputati 19 dicembre 2008.

Con l'ordinanza n. 86/2010 la Corte costituzionale dichiara l'ammissibilità di un conflitto tra poteri dello Stato che vede coinvolti da un lato il Tribunale di Roma, dall'altro la Camera dei Deputati.

Il suddetto Tribunale procede invero nell'adire la Corte sulla scorta di apposita istanza in tal senso avanzata dal P.M. e dalla parte civile costituita, il sostituto procuratore dott. Henry John Woodcock, nell'ambito di un procedimento penale in cui l'allora deputato Maurizio Gasparri risulta imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa (ex artt. 595 c.p. e 13 legge n. 47/1948).

Tale procedimento trae avvio da una querela proposta in data 14.09.2006 da Henry John Woodcock avverso il predetto parlamentare in relazione al contenuto di un'intervista da questi rilasciata al giornalista Maurizio Ajello del quotidiano "Il Messaggero", pubblicata il giorno 17.06.2006, e dalla quale, a giudizio del primo, sarebbero evincibili giudizi diffamatori nei suoi confronti, anche per una presunta relazione che il medesimo avrebbe avuto con "una magistrata donna, adibita ad altra funzione".

In seguito a formale imputazione, formulata nel decreto di rinvio a giudizio del 17.10.2007, la Camera dei Deputati, nella seduta n. 108 del 19.12.2008, si pronuncia con deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., facendo così proprie le conclusioni cui era pervenuta la maggioranza dei componenti della Giunta per le autorizzazioni, la quale, a sua volta, per un verso, aveva valutato tali dichiarazioni come una legittima risposta rispetto ad un attacco preordinato a minare il libero espletamento della funzione parlamentare; per l'altro aveva nondimeno evidenziato come il *pro tempore* deputato Maurizio Gasparri, nel riferirsi alla menzionata relazione tra i due magistrati, non avesse esplicitato una propria personale opinione, né intendesse alludere ad una *liaison* amorosa, ma si fosse limitato a riferire voci correnti, tutt'al più evidenziando semmai, in un quadro politico già allora caratterizzato da intenti di modifica del vigente ordinamento giudiziario, la possibile esistenza di rapporti privilegiati tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.

Il Tribunale, anche a prescindere dall'estroffessione di apposite valutazioni di merito circa il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal parlamentare Maurizio Gasparri, evidenzia come il puntuale apprezzamento della legittimità o meno della predetta reazione di quest'ultimo competano in via esclusiva all'autorità giudiziaria e non all'organo legislativo.

Ma ancor prima è lo stesso Tribunale a ravvisare l'assoluta carenza di qualsiasi nesso funzionale con l'attività parlamentare dell'imputato, laddove, in effetti, le sue dichiarazioni non sono suscettibili di trovare copertura alcuna in precedenti interventi del medesimo in ambito assembleare, per scritti o orali che fossero. Sulla scorta di queste ragioni, rimarcando che la condotta dell'organo legislativo, eccedendo dalle proprie prerogative, si traduce in un'indebita interferenza nel procedimento giudiziario in corso, e rammentando vieppiù che la mancata proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 37 della legge 11.03.1953, n. 87,

priverebbe il cittadino di uno strumento di tutela dei propri diritti, il Tribunale, sospendendo il procedimento, solleva, avanti la Corte costituzionale, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei Deputati chiedendo che, una volta riconosciuta l'ammissibilità, venga dichiarata la non spettanza all'organo legislativo di qualsiasi prerogativa afferente a valutazioni circa la condotta addebitabile all'imputato, nonché l'annullamento della deliberazione dalla Camera stessa assunta in data 19.12.2008. Come accennato, sul primo dei tre profili, la Corte ha appena avuto modo di esprimersi, dichiarando l'ammissibilità del conflitto.

(M. F.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato n. 12/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 20 del 19 maggio 2010).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore per le opinioni espresse nei confronti di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità da parte del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

Parametro: Costituzione art. 68, comma 1.

Oggetto: Delibera Senato della Repubblica 22 luglio 2009.

A seguito di querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa sporta dal magistrato Henry John Woodcock nei confronti del senatore Francesco Storace, in conseguenza di alcune dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo durante un'intervista, il Senato della Repubblica con la delibera impugnata approvava la proposta della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, ritenendo le dichiarazioni rese dal proprio rappresentate opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, e per questo rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, Costituzione.

Con ricorso 24 novembre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma proponeva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, rilevando in primo luogo la assenza di qualsivoglia dibattito o altre iniziative, in sede parlamentare, in relazione all'indagine in questione, ed eccependo secondariamente che il clamore suscitato dalla inchiesta giudiziaria condotta dal P. M. Woodcock non fosse di per sé sufficiente a far ritenere che l'opinione espressa da un membro del Parlamento in merito a quel fatto politico potesse assimilarsi alle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Ad avviso del ricorrente, dalla lettura della relazione della Giunta e del verbale dell'Assemblea non è infatti dato riscontrare alcuna precisa indicazione di attività parlamentari svoltesi anche solo in coincidenza temporale con la divulgazione delle notizie sull'inchiesta giudiziaria *de qua*.

La verifica operata dalla Camera di appartenenza del parlamentare avrebbe dovuto attenersi soltanto all'individuazione delle eventuali correlazioni con attività parlamentari e non esprimere invece giudizi sulla legittimità della critica espressa, fondati unicamente sul generico richiamo al contesto politico della vicenda e sulla rilevanza della notizia definita enfaticamente, sulla base di opinabili apprezzamenti soggettivi, come fatto politico del giorno. Ritiene in proposito il ricorrente, richiamando la copiosa giurisprudenza costituzionale sul punto, che le opinioni espresse dall'allora senatore Storace attengano unicamente alla sua veste di uomo politico inquadrandosi perfettamente in una linea di difesa del partito di appartenenza, che, nello specifico, si assumeva ingiustamente aggredito da un'inchiesta giudiziaria asseritamente mossa da finalità ed obiettivi politici, ma senza che rispetto a tali opinioni esista la benché minima correlazione con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Per queste ragioni, ritenendo altresì sussistenti i requisiti soggettivo ed oggettivo per un conflitto di attribuzione: configurandosi, per un verso, il ricorrente come organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad esprimere definitivamente la volontà del potere

cui appartiene, e qualificandosi, per altro verso, il Senato della Repubblica, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, il G.U.P. di Roma denunciava la menomazione della propria stima di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato dell'indicata deliberazione, sollevando conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica.

(P. Z.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, n. 4/2010 (G.U. del 09/06/2010, n. 23)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Resistente: Regione Calabria

Regione Calabria - Edilizia e urbanistica - Piano casa - Schema di legge regionale recante "Attuazione dell'Intesa sancita in data 1 aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizi, approvata dal Presidente della Giunta regionale quale commissario ad acta con decreto 9 febbraio 2010, n. 24" - Ritenuta inadeguatezza della legge e formale invito al Presidente-Commissario a non procedere alla promulgazione e alla pubblicazione della stessa, e a voler provvedere senza indugio a dare effettiva e concreta attuazione all'Intesa sancita in data 1 aprile 2009 con riserva, in caso contrario, di adottare i conseguenti provvedimenti - Atti di promulgazione e pubblicazione della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 5 - Lamentata condotta del Commissario in violazione del rapporto che lo vincolava alle direttive governative, e dei principi di buona fede e di correttezza - Conflitto di attribuzione del Presidente del consiglio dei ministri.

Parametro: Artt. 118, 120, Il comma, Cost.

Oggetto: Atto di promulgazione e di pubblicazione della legge regionale calabrese n. 5/2010.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, propone ricorso per conflitto tra enti contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, in qualità di commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'art. 120, Il comma Cost. e dell'art. 8 della legge n. 131/2003, chiedendo che vengano annullati gli atti di promulgazione e di pubblicazione della legge regionale della Calabria 11 febbraio 2010, n. 5, recante attuazione dell'Intesa sancita in data 1 aprile 2009 (piano-casa).

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 120, Il comma, Cost. La violazione si sostanzierebbe nella mancata attuazione dell'Intesa dell'1 aprile 2009, adottata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, in attuazione dell'art. 8, VI comma, della legge n. 131/2003. Il Presidente della Regione avrebbe, difatti, inizialmente tenuto un comportamento dilatorio; quindi, avrebbe disatteso le direttive governative nello svolgimento del proprio mandato, ed in modo particolare nell'attività di promulgazione e di pubblicazione della legge regionale della Calabria n. 5/2010.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione nei rapporti Stato-Regione, invocando, quale parametro, l'art. 118 Cost. Il principio di leale collaborazione – sostiene l'Avvocatura – impone di tenere fede agli accordi assunti in sede ufficiale, pena l'inefficacia di tale rilevante strumento partecipativo. Nel caso di specie, il Presidente della Regione-Commissario avrebbe violato il richiamato principio, mediante atti di natura omissiva (quali la mancata approvazione nei termini; la mancata ottemperanza delle direttive governative in ordine ai tempi e ai modi dell'attuazione dell'Intesa) e commissiva (quali la promulgazione e la pubblicazione anticipata).

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, n. 5/2010 (G.U del 21/07/2010, n. 29).

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento.

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa che prorogano la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - Incidenza del tratto autostradale terminale Trento-Piovene-Rocchette sul territorio della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva intesa con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di non grande rilievo nazionale, ricadente solo sul territorio della Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto procedimento di mero fatto per la mancata comunicazione di un decreto ministeriale approvativo della seconda convenzione e per la pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla Commissione Europea - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento.

Parametro: artt. 116, 117, 118 Cost.; art. 10 legge costituzionale 3/2001; artt. 8, 15 dello Statuto del Trentino Alto Adige; art. 19 d.P.R. n. 381/1974.

Oggetto: Convenzione del 07/12/1999; convenzione del 09/07/2007.

La Provincia Autonoma di Trento propone ricorso per conflitto di attribuzione tra enti contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo lesa la prerogativa provinciale consistente nella partecipazione, attraverso un'intesa, alla decisione sulla concessione autostradale A/31.

La ricorrente invoca, in primo luogo, l'art. 19 delle disposizioni attuative dello Statuto trentino, secondo cui occorre l'intesa con la Provincia autonoma per l'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla concessione di autostrade, ivi compresa la durata della concessione. Tale disposizione sarebbe stata violata a causa della disposizione di proroga – intervenuta tra ANAS spa e Autostrada Brescia-Padova spa – della durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Convenzione del 2007, pur essendo stata dichiarata formalmente provvisoria e non essendo stata approvata dal Parlamento, è stata poi ritenuta surrettiziamente efficace per fare trovare la provincia Autonoma davanti al fatto compiuto. Di talché sarebbe stato omesso il provvedimento decisionale dello Stato che avrebbe dovuto conseguire la previa intesa della Provincia Autonoma di Trento.

Infine, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento ed imparzialità della'amministrazione, nonché del principio della leale collaborazione, osservando che lo Stato avrebbe fatto di tutto per scavalcare l'autonomia provinciale fino al punto di fare correre il rischio alla Provincia Autonoma di vedere il suo territorio gravemente inciso da un'autostrada di non grande rilievo nazionale.

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, n. 6/2010 (G.U. 04/08/2010, n. 31).

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento.

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Autostrada Trento-Piovene-Rocchette, tratto autostradale terminale della A/31 Brescia-Padova, incidente sul territorio della Provincia di Trento - Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale predisposto dal Governo, da inserire nel 7° Documento di PDEF, che inserisce l'Autostrada Trento-Piovene-Rocchette nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e dunque nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della legge n. 443 del 2001 - Assenza della obbligatoria e prioritaria intesa con la Provincia - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento.

Parametro: Artt. 116, 117, 118 Cost.; art. 10 legge costituzionale n. 3/2001; artt. 8, 14, dello Statuto del Trentino Alto Adige; legge n. 443/2001; art. 13, comma III, della legge n. 166/2002; art. 2 *bis*, della legge n. 190/2002; art. 163 della legge n. 163/2006.

Oggetto: Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi 15/07/2009; delibera n. 51/2009; delibera n. 52/2009; parere 27/01/2010.

La Provincia Autonoma di Trento propone ricorso per conflitto di attribuzione tra enti avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, lamentando la lesione della prerogativa provinciale alla partecipazione, attraverso un'intesa, alla decisione sulla concessione autostradale relativa al tratto autostradale della A/31 Trento-Piovene-Rocchette, nonché del criterio di leale collaborazione, chiedendo, quindi, l'annullamento di una serie di atti statali.

La ricorrente sostiene che l'inserimento della tratta autostradale Trento-Piovene-Rocchette nel Programma delle opere strategiche, di cui all'art. 1 della legge n. 443 del 2001, esclude la possibilità della Provincia autonoma di intervenire efficacemente in futuro sulla scelta fondamentale dell'opera stessa. Difatti – sostiene la ricorrente – il suo eventuale dissenso può essere superato attraverso il procedimento previsto dall'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006.

La ricorrente sostiene, ancora, che la situazione creatasi è che la realizzazione dell'opera considerata di preminente interesse nazionale viene oggi consentita sulla base di una totale cancellazione delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento, come se fosse tuttora previsto l'interesse nazionale come limite alla legislazione regionale o delle province autonome.

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, n. 7/2010 (G.U. 29/09/2010, n. 39).

Ricorrente: Regione Puglia.

Resistenti: Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ambiente - Parchi - Decreto del Ministro dell'ambiente con il quale "l'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina de presidente" - Lamentata nomina di un commissario straordinario senza il previo avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, di cui all'art. 9, comma 3, della legge quadro sulle aree protette - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia.

Parametro: artt. 5, 97, 117, comma III, IV, 118 Cost.; Art. 9, comma III della legge n. 394/1991.

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12/05/2010.

La Regione Puglia propone ricorso per conflitto di attribuzione tra enti contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, chiedendo l'annullamento del decreto del 12/05/2010, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano l'Avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella.

Ad avviso della ricorrente, tale nomina è illegittima, non essendo stata preceduta dall'avvio e dalla effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata all'intesa prevista dall'art. 9, comma III, della legge n. 394/1991.

In via preliminare, la Regione Puglia premette che l'approssimarsi della scadenza dell'incarico di Commissario straordinario non determina carenza sopravvenuta di interesse; ciò in quanto, per un verso, il medesimo decreto prolunga la durata dell'incarico «non oltre la nomina del Presidente», mentre, per altro verso, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale, la quale sostiene che «in materia di conflitto fra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze».

Nel merito, la ricorrente sostiene che l'art. 9, comma III, della legge n. 394/1991 (legge-quadro sulle aree protette) prevede un meccanismo di intesa "effettivo", non già un mero adempimento cui fare espresso riferimento nel decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario; di talché sarebbe illegittimo il decreto di nomina, essendo stato richiesto alla Regione puglia solo di esprimere una "formale intesa" sul nominativo indicato.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale, la quale ammette che «l'illegittimità della condotta dello Stato non risiede (...) nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (Corte costituzionale 27 gennaio 2006 n. 21, richiamando la precedente sentenza n. 27 del 2004).

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, n. 8/2010 (G.U. del 29/09/2010, n. 39).

Ricorrente: Provincia Autonoma di Bolzano.

Resistente: Presidente del consiglio dei Ministri.

Finanza regionale - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - E-mail del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che sostiene l'applicabilità dell'obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, anche nei confronti dei comuni delle Province autonome e delle Province autonome stesse - Conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano.

Parametro: Artt. 3, 6, 97 Cost.; artt. 8, 9, 16, 66, 67, 68, 79, 108 dello Statuto regionale del Trentino Alto Adige; d.P.D.R. n. 115/1973.

Oggetto: *e-mail* del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1/06/2010.

La provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio del Ministro, avverso una *e-mail* del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1/06/2010, contenente l'obbligo anche per le province autonome di Trento e Bolzano di comunicazione dei dati sul patrimonio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

La ricorrente sostiene che «è attribuito alle Province autonome di Trento e Bolzano, sempre nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato, il potere di determinare e controllare gli obblighi di stabilità interna nei confronti dei Comuni siti nel suo territorio e nei confronti degli altri enti indicati nell'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale, compreso quello di stabilire eventuali obblighi di comunicazione riguardo ad immobili provinciali e comunali da essi in uso, e provvedere, ove necessario, alla razionalizzazione degli spazi e delle relative spese. Certamente, però, i Comuni delle Province di Trento e Bolzano, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, non possono essere obbligati dallo Stato a dover comunicare i dati patrimoniali relativi alle loro proprietà immobiliari, in quanto tale comunicazione non è in nessuna correlazione con il complessivo limite di spesa concordato tra Stato e Province autonome – unico limite al quale quest'ultime, ai sensi dell'art. 79, comma 3, Statuto speciale, sono tenute –, ma è destinata solo ad imporre alle Province autonome ed ai Comuni in esse situati restrizioni e limitazioni di natura sostanziale sulle loro proprietà, con l'intento di eludere la loro autonomia di spesa».

Le Province autonome di Trento e Bolzano – sostiene la ricorrente – avrebbero piena autonomia e libertà di decidere sulle misure e sugli strumenti da applicare per raggiungere gli obiettivi di bilancio concordati con lo Stato, che sono gli unici sui quali esse devono rendiconto agli organi statali.

A sostegno della domanda, inoltre, la ricorrente invoca i principi di ragionevolezza, di tutela delle minoranze linguistiche e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Pertanto, la ricorrente chiede che venga annullata la *e-mail* dell'1/06/2010, non spettando allo Stato imporre al Consorzio dei Comuni ed ai Comuni della Provincia di Bolzano la comunicazione dei dati sul patrimonio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009.

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, n. 13/2009 (G.U. del 25/08/2010, n.34)

Ricorrente: Tribunale di Monza- sezione distaccata di Desio.

Resistente: Senato della Repubblica.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del magistrato Antonio Ingroia - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio dell'attività parlamentare.

Parametro: Art. 68, I comma, Cost.

Oggetto: Deliberazione del Senato della Repubblica del 19/02/2009.

Il Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio – propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica, a causa della delibera di insindacabilità del 19/02/2009, per il procedimento a carico del senatore Iannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del magistrato Ingroia.

Il Tribunale ricorrente, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale in tema, afferma che le dichiarazioni dell'imputato non attengono alla sua funzione di membro del Senato, non sussistendo alcun nesso funzionale tra l'attività di parlamentare esercitata e tale manifestazione di pensiero.

Il ricorrente afferma, altresì, che né nelle dichiarazioni rese dall'imputato, né nelle argomentazioni svolte dal Senato nella deliberazione di insindacabilità, sono indicati gli atti che potessero venire funzionalmente ricollegati alle affermazioni contenute nell'articolo di giornale pubblicato.

Il ricorrente, ancora, ritiene non condivisibile la tesi sostenuta nella relazione di maggioranza, secondo cui non sarebbe possibile scindere l'attività di giornalista da quella di senatore, sicché, qualora il parlamentare svolgesse attività di giornalista, ogni sua dichiarazione godrebbe dell'immunità prevista dall'art. 68, I comma, Cost.

Tale tesi – sostiene il ricorrente – non appare sostenibile, poiché configurerebbe la figura – estranea al nostro ordinamento – del “giornalista senatore”, il quale, a differenza degli altri parlamentari, potrebbe estendere le proprie garanzie costituzionali a qualsiasi atto connesso alla propria professione.

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, n. 1/2010 (G.U. del 29/09/2010, n. 39).

Ricorrente: Gip presso il Tribunale di Firenze.

Resistente: Senato della Repubblica; Parlamento europeo.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per le opinioni da questi espresse nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, già ambasciatore della Repubblica - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze -

Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

Parametro: Art. 68, comma I, Cost.

Oggetto: Deliberazione del Senato della Repubblica del 12/02/2009; Decisione del Parlamento europeo del 22/04/2009.

Il Gip presso il Tribunale di Firenze propone conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, a causa della deliberazione di insindacabilità e della decisione del Parlamento europeo, per i reati commessi dal senatore Stracquadanio e dall'europarlamentare Brunetta.

Il ricorrente sostiene che l'aver indicato il querelante tra le spie non può essere considerato alla stregua di un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, pur trattandosi di una riproduzione contenuta nel capitolo 4 del libro "Le mani rosse sull'Italia", di alcune parti del c.d. "Dossier Mitrokhin", nella specie quelle in cui era contenuto, tra l'elenco parziale delle spie, il nominativo di Giuseppe De Michelis di Slonghello, funzionario del Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri.

Il ricorrente ritiene che nel caso di specie non si tratti di una opinione espressa, costituendo invece una etichetta infamante apposta su un soggetto, di cui deve essere accertato la verità delle dichiarazioni in un legittimo processo.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema, nonché le conclusioni dell'avvocato generale della corte CEE relativamente alla sentenza della Corte di Giustizia Grande Sessione 21 ottobre 2008.

Alla stessa stregua, il ricorrente propone conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento europeo ritenendolo potenziale soggetto attivo e passivo del conflitto stesso, avendo gli stessi poteri di Senato e Camera dei deputati in merito alla decisione circa la sussistenza o meno dell'immunità dei parlamentari europei.

(A. L.)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, n. 2/2010 (G.U. del 6/10/2010, n. 40).

Ricorrente: Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina.

Resistenti: Senato della Repubblica; Camera dei Deputati.

Reati ministeriali - Procedimento a carico del senatore Altero Matteoli in relazione a fatti avvenuti quando era deputato e Ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati in data 28 ottobre 2009, con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti all'onorevole Altero Matteoli sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Denunciata non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato e, conseguentemente, del potere di negare l'autorizzazione a procedere pur in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina - Invasione della sfera di attribuzione della giurisdizione ordinaria in ordine alla valutazione della natura ministeriale del reato.

Parametro: Art. 96 Cost.

Oggetto: Deliberazione della Camera dei Deputati del 28/10/2009.

Il Tribunale Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, avverso la delibera di insindacabilità del 28/10/2009, per il procedimento penale a carico del Senatore Altero Matteoli, deputato e Ministro all'epoca dei fatti.

Il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, ritiene sindacabile dalla Corte costituzionale la valutazione dell'Organo parlamentare circa l'effettivo potere nel caso in esame di negare all'Autorità giudiziaria la autorizzazione a procedere, negandosi che si trattasse di reato funzionale, bensì di reato comune, come per altro già riconosciuto dal Tribunale dei Ministri di Firenze con provvedimento in data 4 aprile 2005.

Ad avviso del ricorrente, pur potendosi in astratto procedere in assenza della decisione della Corte costituzionale, essendo il diniego opposto dalla Camera non vincolante per l'Autorità giudiziaria, in considerazione del fatto che si tratta di reato comune, il principio di leale collaborazione tra gli organi dello Stato rende opportuno che venga sollevato conflitto di attribuzione affinché la Corte costituzionale statuisca se, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o all'Autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato.

(A. L.)